

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 236

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D151/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Con i saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega contenuta legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), ed in particolare dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 15.¹

Con il provvedimento in esame si recepisce la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il trattato Euratom concernente lo sfruttamento pacifico dell'energia atomica, include la protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti, come disposto dagli articoli 2 e 30. I citati articoli riguardano l'istituzione di norme fondamentali e uniformi in tutta la Comunità per quel che riguarda la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti. L'ingestione di acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano. L'esposizione nel tempo a dosi di radioattività, anche piccole, comporta un incremento del rischio di contrarre patologie tumorali. Data, quindi, l'importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, anche per quel che concerne l'aspetto della radioattività, la direttiva 2013/51/Euratom risponde alla necessità di stabilire a livello comunitario norme legislative specifiche che garantiscano l'uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione ai sensi del trattato Euratom.

Prima della adozione della direttiva 2013/51/Euratom, il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano era trattato nella direttiva 98/83/CE concernente la "qualità delle acque destinate al consumo umano", recepita nella normativa interna con il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001. Tuttavia, tale tematica, in quanto relativa alla protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, rientra nell'ambito delle norme fondamentali di cui all'articolo 30 del

¹ *"Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici:*

a) introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci;

b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive."



trattato Euratom. La direttiva 2013/51/Euratom sostituisce quindi le disposizioni contenute nella direttiva 98/83/CE per la parte concernente il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano.

La direttiva 2013/51/Euratom risulta ampliativa rispetto a quanto riportato nella 98/83/CE, per quel che riguarda la radioattività, introducendo l'obbligo del controllo del contenuto della radioattività delle acque destinate al consumo umano mediante programmi di controllo, per la verifica, attraverso il monitoraggio dei parametri indicatori della radioattività, del rispetto, su base annuale, dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano. La direttiva introduce altresì l'obbligo, in caso di superamento di tali valori, di valutare se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento adottando i necessari provvedimenti correttivi e misure cautelative per la tutela della salute pubblica.

Il presente schema di provvedimento, composto da 12 articoli e tre allegati, tiene conto delle disposizioni recate dalla vigente normativa (d.lgs. n. 31 del 2001) riguardante le acque destinate al consumo umano, armonizzandone i contenuti e tenendo conto delle peculiarità caratterizzanti la radioattività rispetto agli altri parametri regolati dalla suddetta normativa. L'articolato è stato quindi elaborato tenendo conto delle specificità della radioprotezione, disciplina complessa, caratterizzata da proprie norme e regole tecnico-scientifiche, che vanno applicate in questo caso alla tutela della salute della popolazione dai pericoli derivanti dalla radioattività contenuta nelle acque destinate al consumo umano.

Lo schema dell'articolato ricalca lo schema della direttiva in recepimento, come si evince dalla tavola di corrispondenza. Nel seguito verranno illustrati gli aspetti salienti dell'articolato.

Le definizioni riportate nell'articolo 2 contengono tutte quelle già riportate nella direttiva nonché altre aggiunte solo al fine di garantire la coerenza con la vigente normativa italiana sulle acque destinate al consumo umano.

Anche gli articoli 4 (*Obblighi generali*), 6 (*Controlli e analisi*) e 7 (*Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione*) sono redatti in modo da essere armonizzati con il quadro generale del decreto legislativo n. 31 del 2001, che prevede sia controlli "esterni", corrispondenti a quelli introdotti dalla direttiva in esame, che quelli "interni" a carico dei gestori.

Nell'elaborazione dell'articolo 5 (*Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati*), si è tenuto conto, al comma 3, delle peculiarità della radioattività nell'ambito della possibilità di scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori. Nello stesso articolo 5, al comma 4, è stato stabilito – come previsto dall'Allegato I della direttiva – un livello di riferimento per la concentrazione di radon, sopra il quale l'adozione di provvedimenti correttivi o di misure cautelative è giustificata da motivi di protezione radiologica senza la necessità di ulteriori considerazioni.

All'articolo 6 (*Controlli e analisi*), comma 3 è previsto un archivio nazionale che dovrà contenere i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano e le altre attività connesse



disciplinate dal presente decreto quali programmi di controllo, valutazione del rischio sanitario, provvedimenti correttivi e misure cautelative, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il portale della acque del Ministero della salute, già attivo, sarà destinato a contenere la predetta documentazione.

All'articolo 8 (*Indicazioni tecnico-operative*) è prevista la adozione– con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni –di specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Stante il carattere tecnico-scientifico di tali indicazioni operative, queste verranno elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il decreto previsto sarà adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

All'articolo 9 (*Poteri sostitutivi*) si prevede la possibilità da parte dello Stato di esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni o province autonome inadempienti verso gli obblighi del decreto. Ciò è giustificato da due ordini di motivi:

- 1) l'eventuale mancato controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano non consente di valutare e di controllare l'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti dovute alla presenza di sostanze radioattive nell'acqua, con conseguente potenziale incremento dell'incidenza di patologie tumorali nella popolazione e, quindi, inadempimento all'obbligo di tutela della salute della popolazione stessa;
- 2) la mancata osservanza da parte di un Paese membro degli obblighi contenuti nella direttiva 2013/51/Euratom contravviene a quanto stabilito nel trattato Euratom, e può essere quindi oggetto di procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

All'articolo 10 (*Sanzioni*) sono previste sanzioni per l'inosservanza – da parte dei quei gestori che prestano il servizio o svolgono l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione – degli obblighi previsti dal presente decreto.

All'articolo 11 (*Applicazione sanzioni amministrative*) sono specificate le autorità preposte all'accertamento delle violazioni nonché quelle preposte all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare sono indicate le AUSL quali autorità preposte all'accertamento e le regioni e province autonome per l'irrogazione delle sanzioni. Queste ultime provvederanno ad individuare l'organo regionale competente per tale compito.

Infine, al comma 3 dell'articolo 12 (*Disposizioni finanziarie e finali*), si esplicita che, ai sensi della direttiva 2013/59/Euratom, il decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e del Trattato Euratom .



Tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 2013/51/Euratom e gli articoli del D.Lgs. di recepimento

Articolo della direttiva 2013/51/Euratom	Articolo del D.Lgs. di recepimento	Note
Art.1 (Oggetto)	Art.1 (Oggetto)	
Art.2 (Definizioni)	Art.2 (Definizioni)	
Art.3 (Ambito di applicazione ed esenzioni)	Art.3 (Ambito di applicazione ed esenzioni)	
Art.4 (Obblighi generali)	Art.4 (Obblighi generali)	
Art.5 (Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati)	Art.5 (Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati)	
Art.6 (Controlli e analisi)	Art.6 (Controlli e analisi)	
Art.7 (Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione)	Art.7 (Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione)	
Art.8 (Recepimento nel diritto interno)		
	Art. 8 (Indicazioni tecnico-operative)	
Art.9 (Entrata in vigore)		Si riferisce all'entrata in vigore della direttiva.
Art.10 (Destinatari)		Specifica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri
	Articolo 9 (Poteri sostitutivi)	Non presente nella direttiva
	Articolo 10 (Sanzioni)	Non presente nella direttiva
	Articolo 11 (Applicazione sanzioni amministrative)	Non presente nella direttiva
	Articolo 12 (Disposizioni finanziarie e finali)	Non presente nella direttiva.

Gli articoli dal 9 al 12 sono descritti nella relazione illustrativa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Amministrazione referente: Ministero della salute.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega contenuta legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), ed in particolare dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 15, al fine dare attuazione alla direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013.

Gli obiettivi che si perseguono sono rappresentati: a) dalla individuazione norme di sicurezza sufficientemente rigorose in modo da garantire il rispetto della protezione sanitaria della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Infatti, le disposizioni della direttiva 98/83/CE, e quindi del dlgs n. 31 del 2001, erano carenti per quanto concerne i parametri di radioattività, in termini di indicazioni puntuali sulle modalità di esecuzione dei controlli per i quali non definisce né la frequenza, né i metodi analitici né i criteri per la scelta dei punti di controllo; b) dalla acquisizione di una serie di informazioni di monitoraggio, coerente ed uniforme sul territorio, che consenta di verificare il rispetto dei valori di parametro, assicurando la conformità ai principi di radioprotezione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La normativa attualmente in vigore per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile o, più precisamente, dell'acqua destinata al consumo umano, è rappresentata dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e dalle successive modifiche; tale decreto legislativo rappresenta il recepimento della direttiva 98/83/CE. Rispetto alla direttiva stessa, la legge italiana, come consentito dalle norme europee, fissa per alcuni parametri limiti più restrittivi (ad esempio: triometani, torbidità) e ne contempla altri da essa non previsti (ad esempio: cloriti, disinfettante residuo). I limiti fissati sono indicati col termine "valore di parametro" (VP) e non devono essere superati, a meno che non vengano richieste deroghe, che possono comunque avere solo valore transitorio. Il citato decreto legislativo n. 31 del 2001 fissa inoltre protocolli e frequenze di monitoraggio dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita sia in rete, sia mediante cisterne, contenitori, bottiglie. Fanno eccezione le acque classificate come minerali, alle quali si applica una specifica normativa. I controlli di qualità dell'acqua distribuita vanno effettuati sia dal gestore, mediante laboratorio proprio o di altro gestore, sia dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. Si parla pertanto rispettivamente di controlli interni e di controlli esterni. Anche il citato decreto legislativo reca disposizioni in materia di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e in tal senso la direttiva 2013/51/UE che si recepisce ne amplia l'ambito, rispetto a quanto riportato nella 98/83/CE.

La qualità delle acque destinate al consumo umano è strettamente legata al sistema delle risorse idriche, che, a partire dalla c.d. legge Galli, n. 36 del 1994, successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, è stato reimpostato nell'ottica della sussidiarietà. Infatti sono riservati allo Stato i compiti di indirizzo generale, di programmazione e controllo, mentre sono delegati alle regioni e agli enti locali i compiti relativi all'adozione dei modelli organizzativi adeguati alle specifiche realtà territoriali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Il quadro normativo nazionale di riferimento, è costituito dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Le disposizioni presenti nello schema di decreto legislativo proposto per il recepimento della direttiva 2013/51/Euratom sostituiscono la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 solo relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e con conseguente soppressione della tabella relativa alla radioattività.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, né con altre disposizioni vigenti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché gli enti locali

In coerenza con il quadro normativo vigente descritto al punto 2, le attività inerenti l'attuazione delle disposizioni contenute nel testo all'esame sono demandate alle regioni e province autonome che provvedono ad effettuare i controlli sulla radioattività nelle acque destinate al consumo umano, integrando le attività, già in essere sui controlli sulle acque destinate al consumo umano, di cui alle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del parlamento e relativo stato dell'iter.

Durante la attuale XVII legislatura è stata presentata, il 24 maggio 2014, la proposta di legge n. 2367 recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, assegnata, in sede referente, alla XII Commissione. Alla data di elaborazione del presente documento non risulta ancora iniziato l'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo e analogo oggetto.

Per completezza si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 1996. In tale sentenza il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, nella parte in cui *"limita al responsabile della gestione dell'acquedotto l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 21 del d.P.R. 25 maggio 1988, n. 236 per "chiunque"...* fornisce al consumo umano

acque che non presentano i requisiti di qualità' di cui all'allegato I del predetto d.P.R. n. 236 del 1988, in quanto, essendo rimesso alla ragionevole discrezionalità' del legislatore, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, non è' irragionevole, per un verso, aver limitato la rilevanza penale della condotta del responsabile della gestione dell'acquedotto, al solo caso in cui egli "non adotti tempestivamente le misure idonee ad adeguare la qualità' dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea" (poiché la delimitazione della sanzione penale a questa condotta non equivale alla eliminazione degli obblighi di esecuzione dei controlli gravanti sugli enti gestori) e, per altro verso, aver differenziato la posizione del responsabile della gestione di un acquedotto da quella dei soggetti privi di queste qualità', attesa la palese specificità' della situazione di chi è preposto ad un servizio stabile di erogazione di acqua per il consumo umano; ne', d'altra parte, la delimitazione della norma penale dell'art. 21 del d.P.R. n. 236 del 1988, sotto il profilo soggettivo e oggettivo delle condotte sanzionabili, configura violazione della direttiva comunitaria n. 80/778 del 15 luglio 1980, cui il d.P.R. n. 236 del 1988 dà attuazione, con conseguente violazione dell'art. 11 della Costituzione, poiché la direttiva non obbliga gli Stati ad utilizzare la sanzione penale, rimessa, quanto alla determinazione delle condizioni e dei limiti di applicabilità', alle scelte del legislatore nazionale".

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una norma comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Relativamente alla procedura di infrazione 2014/2125 dell'11 luglio 2014 concernente la non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, questo Ministero in data 30 aprile 2015 ha fornito ulteriori elementi di risposta alla lettera della Commissione europea ARES(2015)1491973 del 1° aprile 2015.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala la sentenza della Corte 5 luglio 1990- Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio – inadempimento- mancata trasposizione della direttiva del Consiglio n. 80/778/CEE- Tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano- Causa C-42/89. Dalla stessa che statuisce *“Consentendo alla Regione vallona di autorizzare il superamento delle concentrazioni massime ammissibili che figurano all' allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in condizioni diverse da quelle previste da tale direttiva e la fornitura, a Verviers, di acqua potabile non conforme ai requisiti fissati dalla stessa direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato”* ne consegue che:

- *“Nell' attuare la direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, facendo uso della facoltà di deroga prevista dall' art . 9 della stessa, uno Stato membro non può autorizzare deroghe riguardanti i fattori tossici e microbiologici, essendo tale tipo di deroga vietato dal n . 3 della norma predetta.”;*
- *Dall' art . 2 della direttiva 80/778, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, risulta che la direttiva stessa si applica soltanto all' acqua fornita al consumo*

umano e all' acqua utilizzata in alimenti da parte di un' impresa alimentare. L' acqua proveniente da prese private è quindi esclusa dal suo ambito di applicazione.”.

Si segnala altresì che la Corte di Giustizia ha più volte statuito che l'esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97).

Risulta inoltre che con la sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2015 avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 106 bis, paragrafo 1, EA, proposto il 30 gennaio 2014 nella causa C-48/14:«Ricorso di annullamento – Direttiva 2013/51/Euratom – Scelta della base giuridica – Trattato CEEA – Articoli 31 EA e 32 EA – Trattato FUE – Articolo 192, paragrafo 1, TFUE – Tutela della salute delle persone – Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano – Certezza del diritto – Leale cooperazione tra le istituzioni». Nel ricorso, peraltro respinto, il Parlamento ha dedotto tre motivi a sostegno del suo ricorso: “ *Il primo verte sulla scelta erronea della base giuridica su cui è fondata la direttiva impugnata, il secondo sulla violazione del principio della certezza del diritto e il terzo sulla violazione del principio di leale cooperazione tra le istituzioni sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE*”.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Ad oggi non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano provveduto a recepire la direttiva, considerando peraltro che il termine ultimo per la sua trasposizione è il 28 novembre 2015.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame riporta: definizioni specifiche previste dalla direttiva di cui è trasposizione, “*acque destinate al consumo umano*”, “*sostanza radioattiva*”, “*dose indicativa*” e “*valore di parametro*”. A queste vengono aggiunte ulteriori definizioni, “*parametri*” o “*parametri indicatori*”, “*programma di controllo*”, “*NORM*”, “*gestore*” e “*rete idrica*”, per le quali sono individuate accezioni specifiche ai fini dell'applicazione della norma in esame. Tale ultime definizioni sono coerenti con la vigente normativa in materia ambientale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riferimento alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. Infatti le disposizioni recate dallo schema in oggetto, sostituiscono totalmente quanto contenuto nel decreto legislativo n. 31 del 2001

in materia di radioattività, in quanto rientranti nell'ambito delle norme fondamentali di protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, previste all'articolo 30 del trattato Euratom.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo sostituisce esplicitamente, limitatamente agli aspetti della radioattività, quanto già riportato nel decreto legislativo n. 31 del 2001.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento in esame, che è immediatamente attuabile, lo stesso peraltro comporta:

- A. all'articolo 3, comma 3, la possibile adozione di un decreto del Ministro della salute, con il quale, sussistendone i presupposti è consentito esentare, dall'applicazione del provvedimento in commento, le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escludendo comunque le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica;
 - B. all'articolo 5, comma 4, la possibilità di adottare un livello di riferimento per la concentrazione di attività di radon, sussistendone le condizioni ivi previste, diverso da quello fissato pari a 1000 Bq/l.
 - C. all'articolo 8 la adozione di un decreto, da adottarsi entro due mesi dalla adozione del decreto legislativo, diretto ad emanare specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del provvedimento nel territorio.
- Considerata la tipologia dei provvedimenti sopra descritti di cui alle lettere A. e B., non sono previsti termini finali per la loro adozione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame, elaborato congiuntamente con l'Istituto superiore di sanità, sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso dell'Amministrazione proponente e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

11 novembre 2015

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Provvedimento:	<i>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</i>
Amministrazione:	Ministero della Salute
Articoli:	Tutti gli articoli del decreto
Scheda AIR:	Ministero della Salute

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;

Considerato che la qualità dell'acqua destinata al consumo umano è un problema sanitario che interessa tutti i paesi del mondo, la rappresentazione del problema concreto da risolvere, riguarda il pericolo potenziale per la salute umana relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano fornite mediante rete di distribuzione idrica, cisterne, fisse o mobili, impianti idrici autonomi, oppure confezionate in bottiglie o altri contenitori per la distribuzione a terzi, ovvero utilizzate nelle imprese alimentari.

L'intervento regolatorio è stato predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 15 e l'allegato B, al fine di recepire la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Il disposto disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro a tutela della salute della popolazione e della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Premesse tecnico-scientifiche e problematica sanitaria

La direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio dell'Unione è emanata nell'ambito del trattato Euratom, concernente lo sfruttamento pacifico dell'energia atomica. Il predetto trattato prevede agli articoli 2 e 30 la protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti mediante l'istituzione di norme fondamentali e uniformi in tutta l'Unione.

L'assunzione di acqua rappresenta una possibile modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti (esposizione interna), a causa della radioattività che essa presenta.

La radioattività dell'acqua destinata al consumo umano può essere dovuta sia alla presenza di radionuclidi di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali).

La presenza di radionuclidi naturali è dovuta al contatto dell'acqua con rocce contenenti elevate concentrazioni di elementi radioattivi naturali (contaminazione naturale), quali gli isotopi dell'uranio (^{238}U e ^{235}U) e del torio (^{232}Th), capostipiti di catene di decadimenti successivi, e i relativi radionuclidi componenti di tali catene, tra cui altri isotopi di uranio e torio, isotopi del radio,

del radon, del polonio, del bismuto e del piombo. Tra questi elementi il radon si distingue in quanto è un gas (nobile), incolore e inodore; il suo isotopo più diffuso (il ^{222}Rn). Data la sua natura gassosa, il radon può migrare all'interno della matrice rocciosa, allontanandosi dal sito in cui è stato prodotto per decadimento a partire dall'uranio, e dissolversi anche in acque non a contatto diretto con rocce ad elevato contenuto di uranio, aumentandone il contenuto di radioattività. L'acqua, inclusa quella destinata al consumo umano, quindi presenta naturalmente radionuclidi naturali disciolti in concentrazioni molto variabili. Inoltre, la dispersione di materiali che contengono radionuclidi naturali detti N.O.R.M. (Naturally Occurring Radioactive Materials), utilizzati nell'ambito di attività industriali, può dar luogo a contaminazione dell'acqua con conseguente incremento della radioattività dell'acque destinate al consumo umano.

La contaminazione dell'acqua da radionuclidi artificiali, quali ^3H (trizio), ^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{90}Sr , ^{89}Sr , ^{131}I , è essenzialmente dovuta alla dispersione nell'ambiente di radionuclidi prodotti o utilizzati nell'ambito di attività industriali (ad es. produzione di energia elettrica) e medico-sanitarie (ad es. terapie con radioisotopi).

L'ingestione di acqua rappresenta quindi una via di introduzione di radionuclidi nel corpo umano e comporta un'esposizione dei differenti organi tessuti e apparati alle radiazioni ionizzanti. Livelli anche relativamente bassi di esposizione interna alle radiazioni ionizzanti comportano un incremento del rischio di effetti stocastici che includono l'aumento di incidenza di tumori nella popolazione esposta. L'entità dell'esposizione interna viene valutata mediante la stima della *dose efficace impegnata* (grandezza usata in radioprotezione per quantificare l'energia rilasciata al corpo umano dalle radiazioni emesse dai radionuclidi ingeriti). Il rischio da esposizione interna a radionuclidi è funzione del tipo di radionuclide e del quantitativo di radionuclidi ingerito, che a sua volta è dato dal prodotto della concentrazione con cui esso è presente nell'acqua e della quantità di acqua assunta. La dose efficace è correlata al rischio di tumori dovuti alle radiazioni assorbite. Inoltre, fasce sensibili della popolazione, quali bambini e donne in gravidanza, sono notoriamente le più esposte ai danni genetici e cancerogeni indotti dalla radioattività. La stima dell'incidenza di tumori per una dose efficace dovuta ad un'esposizione interna da ingestione pari a 0.1 mSv è di 5 casi per milione.

La direttiva 2013/51/Euratom quindi risponde alla necessità di stabilire a livello europeo norme fondamentali e uniformi per la tutela della salute della popolazione dalle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. L'obiettivo è quello tenere sotto controllo le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano al fine di minimizzarne l'impatto sanitario sulla popolazione. Il controllo è effettuato attraverso tre parametri indicatori della radioattività: la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio (^3H) e la dose indicativa. La dose indicativa è dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. Per ciascuno di tali parametri sono fissati dei valori di parametro ovvero valori con cui confrontare la media annua dei valori misurati dei parametri indicatori e al di sopra dei quali è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento.

Criticità della vigente regolamentazione

Il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano era già previsto dalla

direttiva 98/83/CE (recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31) riguardante la qualità della acque destinate al consumo umano, che includono le acque fornite mediante rete di distribuzione idrica, cisterne, fisse o mobili, impianti idrici autonomi, oppure confezionate in bottiglie o altri contenitori per la distribuzione a terzi, ovvero utilizzate nelle imprese alimentari. La direttiva 2013/51/Euratom sostituisce ed amplia quanto indicato nella direttiva 98/83/CE per quel che riguarda la parte relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo.

Infatti, la direttiva 98/83/CE, è carente per quanto concerne i parametri di radioattività, in termini di indicazioni puntuali sulle modalità di esecuzione dei controlli per i quali non definisce né la frequenza, né i metodi analitici né i criteri per la scelta dei punti di controllo. Il d.lgs. 31/2001 di attuazione di questa direttiva ne ha recepito purtroppo anche le limitatezze a livello programmatico con la conseguenza che, ad oggi, non esiste sul territorio nazionale un livello di monitoraggio adeguato a garantire il rispetto dei limiti di dose.

Obiettivi

L'obiettivo fondamentale è quello di stabilire norme di sicurezza sufficientemente rigorose da garantire il rispetto della protezione sanitaria della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Gli effetti negativi sulla salute derivati da radioattività, pur essendo ancora oggetto di numerose ricerche e studi, sono comunque sempre gravi e non sempre tali da consentire efficaci interventi terapeutici. Peraltro, fasce deboli della popolazione, quali bambini e donne in gravidanza, sono notoriamente le più esposte ai danni genetici e cancerogeni indotti dalla radioattività.

In particolare, il presente decreto stabilisce i principi e le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori della radioattività, indicando inoltre: i criteri e le modalità per il controllo dei parametri indicatori, la scelta dei punti di controllo nonché le frequenze minime di campionamento e analisi ed i metodi di analisi.

La direttiva 2013/51/Euratom, in aggiunta a quanto indicato nella direttiva 98/83/CE, introduce anche la concentrazione di attività del radon come parametro indicatore e include nel calcolo della dose indicativa i figli del radon a vita lunga.

<i>Parametro</i>	<i>Valore di parametro</i>	<i>Unità di misura</i>
Concentrazione di attività di radon	100	Bq/l
Concentrazione di attività di trizio	100	Bq/l
Dose Indicativa (DI)	0,10	mSv

Tabella 1. Valori di parametro per i parametri indicatori della radioattività

Indicatori

La mancanza, nella normativa, di indicazioni sui criteri pratici di esecuzione dei controlli, colmata dalla direttiva 2013/51/Euratom, comporta, ad oggi, l'impossibilità di avere una mappatura rappresentativa della radioattività presente nelle acque destinate al consumo umano.

Indicatore fondamentale dell'attuazione della presente norma è, pertanto, l'ottenimento di una serie di informazioni di monitoraggio, coerente ed uniforme sul territorio, che consenta di verificare il rispetto dei valori di parametro, assicurando la conformità ai principi di radioprotezione.

Destinatari

I destinatari dell'intervento regolatorio sono tutti gli enti istituzionalmente coinvolti nella responsabilità di tutela della salute umana, ministero della salute, regioni e province autonome, AUSL e ARPA/APPA. Oltre a questi sono coinvolti in prima persona anche i gestori dei servizi idrici, la cui attività in questa materia dovrà essere oggetto di opportuna sinergia con le autorità sanitarie nella predisposizione dei piani di sicurezza dell'acqua distribuita ai cittadini.

Medesima ottica sarà posta per le imprese alimentari che utilizzano per la produzione di alimenti e bevande, acqua emunta da pozzi propri non appartenenti a reti idriche.

La quasi totalità (8.067 pari al 99,7%) dei comuni in Italia è servita dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile; ed i servizi idrici risultano ancora caratterizzati da una notevole frammentazione (i dati più recenti dal censimento delle acque per uso civile -ISTAT, 2012 - riportano n. 3161 gestori dei servizi idrici, l'82,8% di questi rappresentati da amministrazioni comunali).

Questi ultimi riguardano, in molti casi, i "piccoli sistemi di gestione" che forniscono volumi d'acqua compresi fra 10-1000 m³/giorno (equivalenti ad una popolazione approvvigionata di 50 - 5000 persone) o, in minor misura, i "sistemi di gestione molto piccoli" che erogano volumi d'acqua inferiori a 50 m³/giorno (equivalenti ad una popolazione approvvigionata di ≤ 50 persone). In linea generale questi sistemi, caratterizzati da gestioni in economia, sia a livello nazionale che europeo, risultano soggetti a maggiori criticità nel garantire la conformità agli standard normativi previsti per le acque destinate al consumo umano rispetto ai più grandi sistemi di gestione.

Informazioni aggiornate di dettaglio sui servizi idrici, inclusi, tra l'altro, i dati su prelievi ed utilizzi delle risorse idriche, sviluppo ed investimenti relativi alle infrastrutture idriche, enti di governance, sono pubblicati sul "Portale dell'Acqua" con dominio gov.it, in collaborazione tra la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Fonti informative

Uno strumento propedeutico alla definizione di una proposta "sostenibile" di monitoraggio continuo della radioattività nelle acque potabili è senza dubbio la conoscenza del quadro attuale della situazione italiana.

A tale scopo sono stati utilizzati i risultati di uno studio condotto da ISPRA nell'ambito di una convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzata all'implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale. A tutti i responsabili dei 22 centri per la radioattività del sistema agenziale è stato somministrato un questionario al fine di ricavare un quadro il più possibile esaustivo della situazione del monitoraggio acque potabili su tutto il territorio nazionale. Il questionario si componeva di 10 domande e le risposte sono state elaborate per dedurre indicazioni statistiche significative. In sintesi, si è cercato di capire quali sono i criteri seguiti per la definizione della strategia di monitoraggio, la quantità delle misure fatte, la strumentazione utilizzata, i radionuclidi controllati ed i livelli di attività rilevati.

Un dato confortante è che solo in tre ARPA/APPA la rete non è stata attivata, mentre in 13 sono attualmente in corso campagne o monitoraggi sistematici, e in altre 6 sono state effettuate campagne conoscitive nel passato recente. Tuttavia il quadro che emerge dallo studio delle attività svolte è alquanto disomogeneo, in termini quantitativi e di tipologia di analisi effettuata.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti uffici del ministero della salute in collaborazione con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Non sono state effettuate in Italia consultazioni con destinatari pubblici e privati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa.

Tale opzione di non intervento determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE); inoltre tale opzione avrebbe comportato il perdurare delle situazioni di rischio, al momento presunte e presumibili, viste le scarse e disomogenee informazioni che parte del territorio, rappresentando così una grave minaccia per la salute pubblica.

Inoltre, l'opzione di non intervento comporterebbe il perdurare di possibili situazioni di rischio sanitario per la popolazione, che data le scarsità e la disomogeneità di informazioni disponibili che coprono solo parte del territorio nazionale, non è possibile escludere.

L'opzione di non intervento implicherebbe pertanto una situazione di mancata tutela della salute della popolazione oltre ad un possibile danno per le aziende nel commercio nazionale ed europeo degli alimenti con connessa deregolamentazione del mercato.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento, considerati gli stringenti criteri posti dalla direttiva e, in ogni caso, l'intervento regolatorio rispetta, e non supera, i principi ed i livelli minimi di regolazione previsti dalla medesima direttiva. Premesso che è necessaria l'adozione di atto avente forza di legge, considerata la delega al Governo di cui alla legge 114 del 2015, e considerato che evidenti ragioni di chiarezza e certezza del diritto impongono un unico atto che regoli la materia, si ritiene che il decreto legislativo sia lo strumento più idoneo.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Non si ravvisano svantaggi correlati all'opzione prescelta.

I vantaggi, sono rappresentati, a breve, medio e lungo termine da una maggior sicurezza e

consapevolezza dei consumatori nella elevata qualità delle acque destinate al consumo umano.

Se nel primo periodo di attuazione dell'intervento regolatorio proposto si avrà un indubbio aggravio dei costi e degli oneri per i controlli, nel lungo periodo, una ottimizzazione delle attività con lo sviluppo di nuove sinergie tra gli enti preposti, porterà ad una limitazione degli oneri assicurando al contempo un elevato grado di protezione della salute umana e ad una razionalizzazione dei compiti assegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie della disciplina, con conseguente maggiore efficienza dell'azione amministrativa.

L'azione regolatoria contribuisce ad elevare i livelli di tutela della salute pubblica mediante il controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano previsti, con conseguente guadagno in termini di salute della popolazione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Gli effetti dell'intervento sono rappresentati da un'estensione dei controlli con riferimento ai parametri indicatori della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, da parte dei gestori così come specificati nel provvedimento, che includono i gestori del servizio idrico integrato, le imprese alimentari che utilizzano acque non provenienti da una rete di distribuzione idrica, e le imprese che confezionano, per la distribuzione a terzi, acqua in bottiglie o altri contenitori.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

I gestori dovranno conservare i dati per un periodo di cinque anni come del resto previsto dalla vigente normativa di cui al dlgs. 31 del 2001.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio non è condizionato dall'applicazione di misure di politica economica, né da specifici aspetti socio-culturali.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie necessiterà di incrementi specifici soprattutto da parte di quelle Regioni che in questi anni non hanno adeguato le strutture delle ARPA/APPA alle richieste tecnico scientifiche indispensabili alla funzione di controllo della qualità ambientale a fini sanitari. Tali carenze andranno colmate ricorrendo ad una revisione totale dei piani di controllo e delle strategie di monitoraggio realizzando l'ottimizzazione delle risorse, intese anche come informazioni importanti e cruciali da condividere tra i vari attori.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Con l'intervento regolatorio si persegue l'obiettivo prioritario di assicurare l'elevata qualità delle acque destinate al consumo umano e di proteggere la salute umana, pertanto non si va ad incidere sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il ministero della salute, le Regioni e Province autonome con le loro aziende sanitarie locali e con le ARPA/APPA, i gestori e le imprese alimentari.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito web del ministero della salute.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

La normativa di settore prevede un'ampia attività di sorveglianza, tale da consentire l'acquisizione di elementi di conoscenza sul funzionamento del sistema. Le funzioni di controllo e monitoraggio saranno effettuate dalle regioni e province autonome con le AUSL e le ARPA/APPA, che opereranno con le strutture già esistenti e con il personale attualmente in servizio e con le modalità già in atto senza oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Trattandosi di disciplina definita a livello europeo non sono previsti meccanismi di revisione del decreto.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della salute, verranno monitorati, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, i seguenti aspetti:

- avvenuta elaborazione dei programmi di controllo incluso la verifica dell'adeguatezza e completezza degli stessi;

- avvenuta effettuazione dei controlli analitici previsti nel programma di controllo.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea come evidenziato dalla tavola di corrispondenza predisposta. Inoltre, esso è armonizzato con la legislazione nazionale vigente in materia di controlli sulle acque destinate al consumo umano.

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta per una direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

COM(2011) 385 definitivo — 2011/0170 (NLE)

(2012/C 24/27)

Relatore: **Josef ZBOŘIL**

La Commissione, in data 27 giugno 2011, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 31 e 32 del Trattato Euratom, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta per una direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

COM(2011) 385 definitivo — 2011/0170 (NLE).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2011.

Alla sua 475^a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 27 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 105 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Conclusioni

1.1.1 Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva in esame, che definisce norme fondamentali di sicurezza per la tutela della salute della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile.

1.1.2 Il CESE è favorevole a utilizzare come base giuridica per la formulazione della proposta in esame il capo 3 del Trattato Euratom, onde garantire che l'approccio adottato sia coerente con i requisiti di monitoraggio ambientale stabiliti dal Trattato e dalle norme fondamentali di sicurezza in materia di radioprotezione.

1.1.3 La proposta stabilisce norme di qualità e requisiti di monitoraggio in condizioni normali. Le situazioni di emergenza radioattiva e la conseguente contaminazione dell'acqua potabile da fonti radioattive di origine antropica sono disciplinate da un regolamento specifico⁽¹⁾.

1.1.4 Il Comitato prende atto che la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita viene presa in esame nella raccomandazione 2001/928/Euratom⁽²⁾ della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile.

1.2 Raccomandazioni

1.2.1 Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che, malgrado l'esistenza della raccomandazione 2001/928/Euratom, il radon e i prodotti di decadimento del radon vanno inclusi nella direttiva proposta.

1.2.2 Raccomanda tuttavia di includere nella definizione di dose totale indicativa (TID) i radionuclidi di lunga vita polonio (Po-210) e piombo (Pb-210).

1.2.3 Il CESE rileva che la direttiva proposta tiene conto della tossicità chimica dell'uranio, menzionata nell'allegato III (pag. 13), «Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi». Il Comitato raccomanda di includere nella direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano una disposizione sui test tossicologici delle acque sotterranee destinate alle forniture di acqua potabile nelle zone esposte con elevato livello di sostanze derivanti da uranio.

1.2.4 Il CESE fa osservare che gli indicatori parametrici per il trizio di cui all'allegato I della proposta di direttiva sono cento volte inferiori a quelli contenuti nelle Linee guida per la qualità dell'acqua potabile pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Ginevra, terza edizione, 2008). Se oggi un valore parametrico troppo basso non porta a restrizioni ingiustificate e può essere utile come indicatore di altri problemi, esso va riconsiderato alla luce delle tecnologie future.

1.2.5 Il Comitato apprezza il lavoro approfondito svolto sulla proposta da tutti gli organismi coinvolti e raccomanda di procedere alla sua adozione quanto prima.

2. Antecedenti

2.1 L'acqua è uno dei settori più regolamentati nell'ambito della normativa ambientale dell'UE. Solo una percentuale molto ridotta dei sistemi di acqua potabile si trova in prossimità di fonti potenziali di contaminazione radioattiva di origine antropica proveniente da impianti che utilizzano, producono o smaltiscono sostanze radioattive.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (Euratom) 3954/87.

⁽²⁾ Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile (2001/928/Euratom).

2.2 I sistemi di acqua potabile esposti a questo tipo di contaminazione devono eseguire controlli capillari per garantire la sicurezza dell'acqua potabile. Tuttavia, molte regioni d'Europa presentano rischi legati alla presenza di sostanze radioattive di origine naturale.

2.3 I requisiti tecnici della normativa UE per la tutela della salute della popolazione dagli effetti nocivi delle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile sono stati elaborati in via definitiva più di cinque anni fa, in seguito a un processo consultivo al quale hanno partecipato il gruppo di esperti istituito dall'articolo 31 del Trattato Euratom, il comitato istituito dalla direttiva sull'acqua potabile e il comitato di rappresentanti degli Stati membri istituito dagli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom. A oggi, le prescrizioni relative al monitoraggio del trizio e alla dose totale indicativa di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano non sono state ancora applicate, in attesa dell'adozione di emendamenti agli allegati II (Controllo) e III (Specifiche per l'analisi dei parametri).

2.4 Risulta giustificato incorporare le prescrizioni relative ai controlli dei livelli di radioattività in uno specifico atto legislativo a norma del Trattato Euratom per mantenere l'uniformità, la coerenza e la completezza della normativa sulla radioprotezione a livello dell'UE.

2.5 La Commissione ha dunque presentato una proposta che stabilisce i requisiti per la tutela della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua destinata al consumo umano a norma dell'articolo 31 del Trattato Euratom.

2.6 Una volta adottate, le disposizioni della direttiva proposta a norma del Trattato Euratom sostituiranno quelle della direttiva 98/83/CE in materia di sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile.

2.7 I principi fondamentali della direttiva proposta sono i seguenti:

2.7.1 Base giuridica: le disposizioni della direttiva in esame si riferiscono alle norme fondamentali in materia di tutela della salute della popolazione. Ne consegue che la base giuridica da applicare è il Trattato Euratom e, in particolare, gli articoli 31 e 32.

2.7.2 Principio di sussidiarietà: la proposta non è soggetta al principio di sussidiarietà, poiché in questo campo la Comunità ha competenze legislative esclusive, secondo quanto stabilito dal titolo II, capo 3, del Trattato Euratom.

2.7.3 Principio di proporzionalità: la proposta rispetta il principio di proporzionalità, stabilendo norme minime armonizzate per il monitoraggio del trizio e per la dose totale indicativa, e adeguando i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE sulla radioattività ai più recenti progressi in campo scientifico e tecnico.

2.7.4 Scelta dello strumento:

— mentre la Comunità è competente per l'istituzione di regole uniformi in materia di radioprotezione, spetta agli Stati membri recepire tali regole negli ordinamenti nazionali e applicarle.

— Una direttiva è quindi lo strumento più adatto alla creazione di un approccio comune per stabilire requisiti armonizzati relativi ai parametri di radioattività e al monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

3. Osservazioni

3.1 Il Comitato accoglie con favore questa proposta puntuale e coerente, che definisce in modo chiaro ed esplicito le norme di sicurezza fondamentali per la tutela della popolazione contro i rischi sanitari causati dalle radiazioni ionizzanti con riferimento alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile. Fornisce inoltre garanzie sulla qualità radiologica dell'acqua erogata dai sistemi di distribuzione.

3.2 Il CESE è favorevole a utilizzare come base giuridica per la formulazione della proposta il capo 3 del Trattato Euratom, onde garantire che l'approccio adottato sia coerente con i requisiti di monitoraggio ambientale previsti dal Trattato e dalle norme fondamentali di sicurezza per la radioprotezione.

3.3 La proposta è il risultato di un approfondito lavoro consultivo che ha coinvolto esperti nel campo della radioprotezione. Essa stabilisce norme di qualità e requisiti di monitoraggio in condizioni normali. Le situazioni di emergenza radioattiva che portano alla contaminazione dell'acqua potabile («alimenti liquidi») da fonti radioattive di origine antropica sono disciplinate da un regolamento specifico^(?).

3.4 Il Comitato prende atto che la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita viene presa in esame nella raccomandazione della Commissione 2001/928/Euratom del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione dall'esposizione al radon nell'acqua potabile erogata.

3.5 Il Comitato rileva che l'esposizione al gas radon in forma pura presente nelle forniture di acqua per usi domestici è da attribuire prevalentemente all'inalazione di gas rilasciato in spazi chiusi, e in misura molto minore all'assunzione di acqua.

3.6 Il CESE è tuttavia del parere che nella definizione della dose totale indicativa (TID) dovrebbero essere inclusi i radionuclidi di lunga vita polonio (Po-210) e piombo (Pb-210).

(?) Regolamento del Consiglio (Euratom) 3954/87.

3.7 Il CESE osserva che nell'allegato III (pag. 13), «Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi», la direttiva proposta tiene conto della tossicità chimica dell'uranio. Nelle zone esposte che presentano una quantità più elevata di sostanze derivate dall'uranio negli strati geologici si dovrebbe procedere all'effettuazione di test tossicologici delle acque sotterranee destinate alle forniture di acqua potabile. Il Comitato raccomanda di inserire una disposizione in questo senso nella direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, tenendo conto del valore indicativo provvisorio dell'uranio (30 µg/l) raccomandato dall'OMS negli orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile ⁽⁴⁾.

3.8 Il CESE fa osservare che gli indicatori parametrici per il trizio di cui all'allegato I della proposta di direttiva sono cento volte inferiori a quelli contenuti nelle Linee guida per la qualità

dell'acqua potabile pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Ginevra, terza edizione, 2008). Se oggi un valore parametrico troppo basso non porta a restrizioni ingiustificate e può essere utile come indicatore di altri problemi, esso va ri-considerato alla luce delle tecnologie future.

3.9 Il CESE osserva che, alla nota 2 dell'allegato II (Controlli delle sostanze radioattive) della proposta di direttiva, la Commissione, autorizzando gli Stati membri, per determinare la periodicità degli audit per il controllo dell'acqua destinata al consumo umano fornita da una rete di distribuzione, a «basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua», non tiene conto del caso in cui l'acqua all'uscita dalla rete di distribuzione venga imbottigliata per la vendita.

Bruxelles, 27 ottobre 2011

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON

⁽⁴⁾ Orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile dell'OMS, quarta edizione 2011, capitolo 12, Schede chimiche.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 luglio 2011
(OR. en)**

12491/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0170 (NLE)**

**ATO 77
ENV 604**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 giugno 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 385 definitivo
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 385 definitivo

12491/11

fo

DG C

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2011
COM(2011) 385 definitivo

2011/0170 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano**

Progetto presentato a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom e trasmesso per parere del
Comitato economico e sociale europeo

RELAZIONE

1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

L'acqua è uno dei settori maggiormente regolamentati nell'ambito della normativa ambientale comunitaria. La nascita della politica europea dell'acqua risale agli anni Settanta, con l'adozione di programmi politici e di atti legislativi vincolanti.

Un primo gruppo di atti legislativi è stato adottato a partire dalla direttiva sulle acque superficiali¹ del 1975 ed è culminato nella direttiva sull'acqua potabile² del 1980. Da allora sono migliorate le conoscenze scientifiche e tecnologiche ed è mutato l'approccio normativo comunitario. Nel 1988 il seminario ministeriale di Francoforte sull'acqua ha riesaminato la normativa esistente, individuando una serie di possibili miglioramenti. Ne è scaturita la seconda fase della normativa sull'acqua.

La sostanziale ristrutturazione della politica e della normativa comunitaria sull'acqua che ne è seguita si è tradotta nella direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel settembre 2000 ed entrata in vigore il 22 dicembre 2000, e in una nuova direttiva sull'acqua potabile con norme di qualità riviste e, ove necessario, rese più severe.

Oltre ad adeguare al progresso tecnico e scientifico la direttiva sull'acqua potabile del 1980, occorre anche adattarla al principio di sussidiarietà, riducendo il numero di parametri soggetti al monitoraggio obbligatorio da parte degli Stati membri e incentrando gli interventi sul rispetto di parametri qualitativi e sanitari essenziali.

Tale processo ha portato alla revisione iniziata nel 1993, anno in cui la Commissione ha organizzato una Conferenza europea sull'acqua potabile, tenutasi a Bruxelles, per consultare tutti i soggetti interessati all'approvvigionamento di acqua potabile. Vi hanno fatto seguito, nel 1998, l'adozione e l'entrata in vigore dell'attuale direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Quest'ultima direttiva doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro fine 2000 ed essere applicata entro fine 2003, con alcune eccezioni per parametri critici come quelli relativi al piombo e ai sottoprodotti di disinfezione.

Solo una percentuale molto ridotta di sistemi di acqua potabile si trova in prossimità di fonti potenziali di contaminazione radioattiva di origine antropica proveniente da impianti che utilizzano, producono o smaltiscono sostanze radioattive. La contaminazione dell'acqua potabile può avvenire in seguito a fughe accidentali di radioattività o a pratiche inadeguate di smaltimento. I sistemi di acqua potabile esposti a questo tipo di contaminazione devono eseguire controlli capillari per verificare la presenza di contaminazione radioattiva onde garantire la sicurezza dell'acqua potabile. Tuttavia, anche le caratteristiche geologiche e

¹ Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri.

² Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

³ GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.

idrologiche di molte regioni d'Europa presentano un rischio in termini di presenza di sostanze radioattive di origine naturale.

I requisiti tecnici della normativa comunitaria per la tutela della salute dei cittadini dagli effetti nocivi delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano sono stati elaborati in via definitiva più di cinque anni fa, in seguito a un processo consultivo cui hanno partecipato il gruppo di esperti istituito dall'articolo 31 del trattato Euratom e il comitato istituito dalla direttiva sull'acqua potabile, sentito anche il comitato di rappresentanti degli Stati membri istituito a norma degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom. A tutt'oggi le prescrizioni relative al monitoraggio del trizio e alla dose totale indicativa di cui alla direttiva 98/83/CE non sono state applicate, in attesa dell'adozione di modifiche agli allegati II (controllo) e III (specifiche per l'analisi dei parametri).

Gli indicatori parametrici di cui all'allegato I, parte C, relativi alla radioattività e al trizio e le disposizioni di controllo connesse contenute nell'allegato II della direttiva 98/83/CE rientrano nel campo delle norme fondamentali ai sensi dell'articolo 30 del trattato Euratom.

Risulta quindi giustificato incorporare le prescrizioni relative ai controlli dei livelli di radioattività in uno specifico atto normativo a norma del trattato Euratom, per mantenere l'uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione a livello comunitario.

La Commissione ritiene quindi opportuno presentare una proposta che fissa i requisiti per la protezione della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom.

Il trattato Euratom dispone che la Commissione consulti il gruppo di esperti scientifici di cui all'articolo 31 in sede di revisione e integrazione delle norme di base per la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. In ossequio a tale obbligo legale, il gruppo ha emesso il proprio parere già a giugno 2008.

In applicazione del principio generale della teoria e della pratica del diritto, secondo cui una legge su un argomento specifico prevale su una legge di carattere più generale ("lex specialis derogat legi generali"), le disposizioni della direttiva adottata a norma del trattato Euratom sostituiscono quelle della direttiva 98/83/CE relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile.

In una seconda fase, la Commissione proporrà l'esclusione del trizio e della dose totale indicativa dalla lista di indicatori parametrici di cui alla parte C dell'allegato I della direttiva 98/83/CE e l'abrogazione di tutti i riferimenti a tali indicatori parametrici.

2. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- Base giuridica

Le disposizioni della presente direttiva riguardano le norme fondamentali per la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione. Di conseguenza, la base giuridica prescelta è il

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva della Comunità. Poiché la competenza legislativa della Comunità a norma del titolo II, capo 3 del trattato Euratom è esclusiva, essa non è soggetta al principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La proposta stabilisce norme minime armonizzate per il monitoraggio del trizio e la dose totale indicativa e adegua al progresso scientifico e tecnico le prescrizioni della direttiva 98/83/CE concernenti la radioattività.

- Scelta dello strumento

Se da un lato spetta alla Comunità il compito di stabilire regole uniformi nel campo della radioprotezione, onde conseguire un elevato livello di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dall'altro incombe agli Stati membri l'obbligo di recepire tali regole nell'ordinamento nazionale e di applicarle.

Ne consegue che la scelta della direttiva è la più appropriata per istituire un approccio comune di definizione dei requisiti per i parametri di radioattività per il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano alla luce dei progressi scientifici e tecnici.

Di conseguenza, si definiscono requisiti armonizzati per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione⁴, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all'articolo 31 del trattato,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

previa consultazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'ingestione di acqua è una delle modalità con cui le sostanze radioattive possono insediarsi nel corpo umano. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁷, occorre limitare al minimo ragionevolmente possibile l'esposizione della popolazione alle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti.
- (2) Data l'importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre stabilire norme di qualità a livello comunitario che svolgano una funzione di indicatore e disporre il controllo dell'osservanza di tali norme.
- (3) Gli indicatori parametrici sono già stati definiti nell'allegato I, parte C, relativo alle sostanze radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui all'allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁸. Tuttavia, tali parametri rientrano nell'ambito delle norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato Euratom.

⁴ GU C , , pag.

⁵ GU C , , pag.

⁶ GU C , , pag.

⁷ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁸ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

- (4) Occorre quindi adottare requisiti per il controllo dei livelli di radioattività nelle acque destinate al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscano l'uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione a norma del trattato Euratom.
- (5) Le disposizioni della presente direttiva adottata a norma del trattato Euratom sostituiscono quelle della direttiva 98/83/CE per quanto attiene alla contaminazione dell'acqua potabile da parte di sostanze radioattive.
- (6) In caso di inosservanza di un indicatore parametrico, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana e, ove necessario, adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell'acqua.
- (7) È necessario informare i consumatori in modo adeguato e appropriato sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- (8) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali⁹ e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano¹⁰.
- (9) È opportuno che ogni Stato membro istituisca programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva.
- (10) I metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano devono essere tali da garantire risultati affidabili e comparabili.
- (11) La raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile¹¹ concerne la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita e pertanto è opportuno che tali radionuclidi non rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce indicatori parametrici, periodicità e metodi per il controllo di sostanze radioattive.

⁹ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

¹⁰ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

¹¹ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 85.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/83/CE del Consiglio.

Articolo 3
Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE e stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Articolo 4
Obblighi generali

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della presente direttiva.

Articolo 5
Indicatori parametrici

Gli Stati membri fissano gli indicatori parametrici applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, conformemente all'allegato I.

Articolo 6
Controllo

Gli Stati membri provvedono all'effettuazione di controlli periodici delle acque destinate al consumo umano conformemente all'allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell'articolo 5.

Articolo 7
Punti di prelievo dei campioni

Nel caso di una rete di distribuzione, uno Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento se si può dimostrare che i campioni così prelevati consentono di ottenere il medesimo valore misurato dei parametri in questione.

Articolo 8
Campionamento e analisi

1. Si prelevano e analizzano campioni rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno conformemente ai metodi stabiliti nell'allegato III.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i laboratori che effettuano analisi di campioni di acque destinate al consumo umano possiedano un sistema di controllo analitico di qualità. Essi garantiscono altresì che tale sistema sia soggetto a controlli occasionali da parte di un verificatore indipendente approvato a tal fine dall'autorità competente.

Articolo 9

Provvedimenti correttivi e informazioni ai consumatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2. In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell'articolo 5, lo Stato membro determina se ciò rappresenta un rischio per la salute umana. In presenza di un rischio siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dell'acqua.

3. Ove il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantisce che i consumatori ne siano informati.

Articolo 10

Recepimento nella legislazione nazionale

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di cui all'articolo 11. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 12
Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles [...]

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I

**indicatori parametrici per il trizio e indicatori parametrici per la dose totale indicativa,
per altre sostanze radioattive, nelle acque destinate al consumo umano**

Radioattività

Parametro	Indicatore parametrico	Unità	Osservazioni
Trizio	100	Bq/l	
Dose totale indicativa	0,10	mSv/anno	(Nota 1)

Nota 1: Ad eccezione del trizio, del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento del radon.

ALLEGATO II
Controlli delle sostanze radioattive

1. Principi generali e periodicità dei controlli

Uno Stato membro non ha l'obbligo di controllare il tenore di trizio o la radioattività dell'acqua potabile al fine di determinare la dose totale indicativa ove ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli di trizio della dose totale indicativa calcolata siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. In tal caso, lo Stato membro comunica i motivi di tale decisione alla Commissione, compresi i risultati degli altri controlli effettuati.

2. Trizio

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la presenza di trizio in caso di presenza di fonte di trizio nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello di trizio si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l. Laddove occorra effettuare controlli per accertare il tenore di trizio, la periodicità è quella delle verifiche.

3. Dose totale indicativa

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la dose totale indicativa in caso di presenza di una fonte di radioattività artificiale o di radioattività naturale potenziata nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello della dose totale indicativa si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno. Quando si deve procedere al monitoraggio dei livelli dei radionuclidi artificiali, questo va effettuato con la stessa frequenza dei controlli di verifica indicati nella tabella. Laddove occorra effettuare controlli per accertare i livelli di radionuclidi naturali, gli Stati membri definiscono la periodicità di tali controlli tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle variazioni temporali dei livelli di radionuclidi naturali in diversi tipi di acque. A seconda delle variazioni previste, la periodicità dei controlli può variare da un'unica misurazione di controllo alla periodicità delle verifiche. Ove occorra effettuare un unico controllo della radioattività naturale, è necessario procedere a un ulteriore controllo in caso di eventuali cambiamenti nell'approvvigionamento tali da influire sulle concentrazioni di radionuclidi nell'acqua potabile.

Ove siano stati applicati metodi per eliminare i radionuclidi dall'acqua potabile al fine di garantire il non superamento di un indicatore parametrico, i controlli sono effettuati con la periodicità delle verifiche.

Ove i risultati di programmi di sorveglianza o indagini diversi da quelli prescritti ai sensi del primo paragrafo di questo punto siano utilizzati per garantire l'adempimento della presente direttiva, lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della propria decisione, compresi i risultati pertinenti di tali programmi di controllo o indagini.

4. La periodicità delle verifiche dei controlli è quella riportata nella seguente tabella:

TABELLA
Periodicità delle verifiche dei controlli per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione

Volume di acqua distribuita o prodotta ogni giorno entro una zona di fornitura (Note 1 e 2) m ³	Numero di campioni all'anno (Nota 3)
≤ 100	(Nota 4)
> 100 ≤ 1 000	1
> 1 000 ≤ 10 000	1 + 1 per ogni 3 300 m ³ /d e relativa frazione del volume totale
> 10 000 ≤ 100 000	3 + 1 per ogni 10 000 m ³ /d e relativa frazione del volume totale
> 100 000	10 + 1 per ogni 25 000 m ³ /d e relativa frazione del volume totale

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la periodicità minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 2 l pro capite al giorno.

Nota 3: nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

Nota 4: la periodicità deve essere stabilita dallo Stato membro interessato.

ALLEGATO III
Modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi

1. Screening ai fini della conformità alla dose totale indicativa (DTI)

Gli Stati membri possono usare metodi di screening per l'attività alfa e l'attività beta complessive per controllare il valore dell'indicatore parametrico della DTI, esclusi il trizio, il potassio -40, il radon e i prodotti di decadimento del radon.

Qualora le attività alfa e beta complessive siano rispettivamente inferiori a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, lo Stato membro può ritenere che la DTI sia inferiore al valore dell'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e non esigere un'indagine radiologica, a meno che sia noto da altre fonti di informazione che specifici radionuclidi sono presenti nell'approvvigionamento idrico e possono determinare una DTI superiore a 0,1 mSv/anno.

Qualora l'attività alfa complessiva superi 0,1 Bq/l o l'attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare un'analisi relativa agli specifici radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività. Poiché livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali, occorre misurare il trizio, l'attività alfa complessiva e l'attività beta complessiva nello stesso campione.

In sostituzione dello screening dell'attività alfa e beta complessiva sopra descritto, gli Stati membri possono avvalersi di altri metodi affidabili di screening dei radionuclidi per determinare la presenza di radioattività nell'acqua potabile. Se una delle concentrazioni di attività supera il 20% della rispettiva concentrazione di riferimento o la concentrazione di trizio supera il rispettivo indicatore parametrico di 100 Bq/l, occorre procedere a un'analisi di altri radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività.

2. Calcolo della dose totale indicativa (DTI)

La DTI è la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi la cui presenza è stata accertata nell'approvvigionamento idrico, di origine sia naturale che artificiale e ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon. La DTI è calcolata a partire dalle concentrazioni di radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell'allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore al valore dell'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e non occorrono ulteriori indagini:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i(obs)}{C_i(ref)} \leq 1 \quad (1)$$

dove:

$C_i(obs)$ = concentrazione osservata del radionuclide i

$C_i(ref)$ = concentrazione di riferimento del radionuclide i

n = numero di radionuclidi rilevati.

Se tale formula non è soddisfatta, l'indicatore parametrico è considerato superato solo se i radionuclidi sono persistentemente presenti in analoghe concentrazioni di attività per un anno intero. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario per garantire che i valori misurati siano rappresentativi per una concentrazione media di attività durante un anno intero.

Concentrazioni di riferimento per la radioattività nell'acqua potabile¹

Origine	Nuclide	Concentrazione di riferimento
Naturale	U-238 ²	3,0 Bq/l
	U-234 ²	2,8 Bq/l
	Ra-226	0,5 Bq/l
	Ra-228	0,2 Bq/l
Artificiale	C-14	240 Bq/l
	Sr-90	4,9 Bq/l
	Pu-239/Pu-240	0,6 Bq/l
	Am-241	0,7 Bq/l
	Co-60	40 Bq/l
	Cs-134	7,2 Bq/l
	Cs-137	11 Bq/l
	I-131	6,2 Bq/l

¹ Questa tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell'allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro e supponendo un'assunzione di 730 litri all'anno.

² Un milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234. Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell'uranio e non alla sua tossicità chimica.

3. Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi

In relazione ai parametri di radioattività indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, quantomeno, di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di rilevazione specificato.

Parametri	Limite di rilevazione (Nota 1)	Osservazioni
Trizio	10 Bq/l	Note 2, 3
Alfa complessivo	0,04 Bq/l	Note 2, 4
Beta complessivo	0,4 Bq/l	Note 2, 4
U-238	0,02 Bq/l	Note 2, 6
U-234	0,02 Bq/l	Note 2, 6
Ra-226	0,04 Bq/l	Nota 2
Ra-228	0,08 Bq/l	Note 2, 5
C-14	20 Bq/l	Nota 2
Sr-90	0,4 Bq/l	Nota 2
Pu-239/Pu-240	0,04 Bq/l	Nota 2
Am-241	0,06 Bq/l	Nota 2
Co-60	0,5 Bq/l	Nota 2
Cs-134	0,5 Bq/l	Nota 2
Cs-137	0,5 Bq/l	Nota 2
I-131	0,5 Bq/l	Nota 2

Nota 1: il limite di rilevazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929-7 relativa alla determinazione del limite di rilevazione e delle soglie di decisione per le misure delle radiazioni ionizzanti – parte 7: fondamenti e applicazioni generali, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura si calcolano e riferiscono come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione di 1,96, conformemente alla Guida ISO per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni (ISO, Ginevra 1993, ristampa riveduta Ginevra, 1995)

Nota 3: il limite di rilevazione del trizio è pari al 10% del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l

Nota 4: il limite di rilevazione delle attività alfa e beta complessive è pari al 40% dei valori di screening di 0,1 e 1,0 Bq/l, rispettivamente

Nota 5: questo limite di rilevazione si applica esclusivamente allo screening ordinario; per una nuova fonte di acqua per cui è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione di riferimento, il limite di rilevazione per il primo controllo è di 0,02 Bq/l per misurazioni specifiche di nuclidi Ra-228. Ciò si applica anche qualora sia necessario ripetere il controllo.

Nota 6: Il valore inferiore del limite di rilevazione specificato per U deriva dall'aver tenuto conto della tossicità chimica dell'uranio.

ANALISI TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013.

Si tratta di una direttiva le cui disposizioni rientrano nelle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, previste dall'articolo 30 del trattato Euratom.

Quanto ai profili finanziari relativi all'attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame, come previsto dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e le pubbliche amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica di bilancio preventivo e bilancio tecnico, riferiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge n. 114 del 9 luglio 2015, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 NOV. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2013, CHE STABILISCE REQUISITI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE RELATIVAMENTE ALLE SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTI gli articoli 35 e 36 del trattato Euratom;

VISTA la raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 35 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1.
(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro.

ART. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «acque destinate al consumo umano»:
 1. tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;
 2. tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;
 - b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione;
 - c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o dosimetriche adottate nel presente decreto per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, quali, in particolare, la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio, la dose indicativa;
 - d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;
 - e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, **inclusa**, ove necessario, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualità dell'acqua, per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;



- f) «programma di controllo»: insieme delle attività atte a verificare, mediante il monitoraggio dei parametri indicatori, il rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
- g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials indicante materiali, generalmente materie prime, o prodotti secondari, o residui di attività industriali, contenenti radionuclidi di origine naturale e regolati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;
- h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a) punto 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica;
- i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione alle utenze.

ART. 3.

(Ambito di applicazione ed esenzioni)

1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 che attua la direttiva 2009/54/CE;
 - b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che attua la direttiva 2001/83/CE.
3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:
 - a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
 - b) **la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque.**



ART. 4.
(Obblighi generali)

1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute.
3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base delle quali è stato elaborato, seguendo le stesse modalità di cui al comma 2.
4. In caso di superamento di uno o più valori di parametro di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:
 - a) venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
 - b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;
 - c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.

ART. 5.
(Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati)

1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.



2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
 - d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori, che può essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualità dell'acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattività tra il punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), se l'acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattività può essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza effettuato ai sensi del presente decreto, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni, nonché tutti i materiali utilizzati con cui l'acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di radioattività dell'acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica.
4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di attività di radon è stabilito, con decreto del Ministro della salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il quale l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), è giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessità di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, tale livello di riferimento è fissato a 1000 Bq/l.

ART. 6.

(Controlli e analisi)

1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformità di cui all'articolo 5 comma 2, sono effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattività presente nelle acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5 comma 1. Tali controlli, definiti "*controlli esterni*", sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultati dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli**



alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli impianti di una rete di distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici individuati con legge regionale, la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4, comma 1. Tali controlli devono essere effettuati in conformità ai principi generali, **alle frequenze, alle strategie di screening e ai requisiti analitici** stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della salute, possono essere modificate la tabella 2 di cui all'allegato II, il valore dei parametri di screening per l'attività alfa totale e l'attività beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III.
3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, il quale, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, gestisce un archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque destinate al consumo umano e le altre attività connesse disciplinate dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente decreto sono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione Europea, se richiesti dalla Commissione medesima.
4. **Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di sanità provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualità. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.**
5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti "*controlli interni*", finalizzati a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli interni fanno parte dell'analisi e gestione del rischio, che è effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nel decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l'analisi e gestione del rischio è effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza dell'acqua (PSA) raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS). I controlli interni possono essere concordati con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero **con altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali. I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorità ed enti competenti ai sensi del presente decreto.



7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

ART. 7.

(Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla popolazione)

1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero gli altri enti pubblici **competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:
 - a) valutano i rischi per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
 - b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne la causa;
 - c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c).
2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori di parametro, e comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.
3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al comma 2, al Ministero della salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera c). Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, esamina la documentazione ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o provincia autonoma un parere entro 2 mesi dal ricevimento della predetta documentazione.
4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, ai soggetti competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare:
 - a) il Sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica;
 - b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualità dell'acqua secondo i requisiti del presente decreto.
5. Il sindaco, l'azienda sanitaria locale, ovvero l'altro ente pubblico **competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuato da leggi regionali, e il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, a che la popolazione interessata:
 - a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonché degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi



- acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli utenti circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi attuati;
- b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico **competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura, al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi.

ART. 8.
(Indicazioni tecnico-operative)

- 1 Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, finalizzate a garantire uniformità e coerenza di applicazione del presente decreto nel territorio nazionale.**

ART. 9.
(Poteri sostitutivi)

1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4 comma 1 e all'articolo 6 comma 1, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adempiere, entro un termine stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7 comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7 comma 1.
3. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultino, inidonei o insufficienti, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli atti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Gli oneri sono a carico della regione inadempiente.

ART. 10.
(Sanzioni)

1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell'articolo 6, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della disposizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda



immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, è in ogni caso tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.

2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori a norma dell'articolo 6, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di misura non conservato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso **in altra** violazione della stessa indole.
3. Il gestore che non comunica all'azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato da leggi regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro, a norma dell'articolo 7, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso **in altra** violazione della stessa indole.
4. Il gestore che non attua, a norma dell'articolo 7, comma 4, lettera b), i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popolazione interessata circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
6. Quando è accertata la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 ad opera di un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.

ART. 11.

(Applicazione sanzioni amministrative)

1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere **controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica** individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono



all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, è soppressa la tabella relativa alla radioattività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I

VALORI DI PARAMETRO PER RADON, TRIZIO E DOSE INDICATIVA (DI)
PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono fissati i valori di parametro, riportati nella seguente tabella:

<i>Parametro</i>	<i>Valore di parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Note</i>
Concentrazione di attività di radon	100	Bq/l	Nota 1
Concentrazione di attività di trizio	100	Bq/l	
Dose Indicativa (DI)	0,10	mSv	

Nota 1: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative, di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), sono considerati giustificati da motivi di protezione radiologica, senza ulteriori considerazioni, quando la concentrazione di attività di radon supera il livello stabilito nell'articolo 5, comma 4.



CONTROLLI DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Principi generali

Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le modalità stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.

Non è richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora non si verificano le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, cioè quando si possa stabilire, tramite valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattività, risultati di analisi di radioattività o altre informazioni attendibili, che è improbabile che tale parametro superi il corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non è richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, le necessarie valutazioni, e provvede ad informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di sostegno.

2. Radon

Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattività della roccia o del terreno e del tipo di captazione, che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attività di radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attività di radon nelle acque destinate al consumo umano è attivato allorché, in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

3. Trizio

Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di possibile presenza di fonti antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato con le frequenze di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.

Qualora la concentrazione di attività di trizio superi il valore di parametro, occorre effettuare ulteriori indagini analitiche per valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali, utilizzando le stesse modalità previste per la valutazione della dose indicativa in presenza di fonti di radioattività artificiale.

4. Dose indicativa

Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di presenza di una o più possibili fonti di radioattività artificiale, o di radioattività naturale elevata o di NORM nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello della dose indicativa si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.

Tale controllo è effettuato, per quel che riguarda i radionuclidi artificiali e i NORM, con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che riguarda i radionuclidi naturali, con una frequenza –



stabilita dalla regione o provincia autonoma – anche inferiore ai valori riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo di una volta all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, è necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti dell'approvvigionamento tali da influire potenzialmente sulle concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano.

5. Trattamento delle acque

In caso di trattamento volto a ridurre la concentrazione di radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono in ogni caso effettuati con le frequenze minime indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, al fine di verificare il mantenimento dell'efficacia di tale trattamento.

6. Frequenze minime di campionamento e analisi

La frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano è stabilita nella seguente tabella:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno dalla rete di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari

<i>Volume di acqua (in m³/d) (Nota 1)</i>	<i>Numero di campioni all'anno (Nota 2)</i>
volume ≤ 100	(Nota 3)
100 < volume ≤ 1 000	1
1 000 < volume ≤ 10 000	1 + 1 per ogni 3 300 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=2, max=4)
10 000 < volume ≤ 100 000	3 + 1 per ogni 10 000 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=5, max=13)
volume > 100 000	10 + 1 per ogni 25 000 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=15)
<p>Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite al giorno.</p> <p>Nota 2: il numero di campioni deve essere uniformemente distribuito nell'arco dell'anno.</p> <p>Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla regione o provincia autonoma secondo le indicazioni a carattere tecnico-scientifico contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto; tale frequenza non può essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per volumi d'acqua superiori a 10 m³/d.</p>	



Tabella 2

Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o altri contenitori

<i>Volume di acqua confezionato ogni giorno (in m³/d)</i>	<i>Numero di campioni all'anno</i>
volume ≤ 1	1
1 < volume ≤ 10	1
10 < volume ≤ 100	1 + 1 per ogni 33 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=2, max=4)
100 < volume ≤ 1000	3 + 1 per ogni 100 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=5, max=13)
volume > 1000	10 + 1 per ogni 250 m ³ /d del volume totale e relativa frazione (min=15)

7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro

Allorché un valore di parametro è superato in un dato campione, l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero altro ente pubblico individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua le verifiche del caso sulle misure effettuate su quel campione e, tenendo conto della frequenza di campionamento e dell'entità del superamento del valore di parametro, procede ad effettuare ulteriori campionamenti delle acque al fine di garantire che l'insieme dei valori misurati fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente preciso della concentrazione di attività media durante l'anno civile in corso.



**CONTROLLO DELLA DOSE INDICATIVA
E CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE ANALITICA**

1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)

La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattività dell'acqua, e in particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.

Nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di *screening* del contenuto di radioattività nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla misura della concentrazione di attività alfa totale e beta totale⁽¹⁾. In particolari casi, adeguatamente motivati, si può applicare una strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi.

a) Strategia di screening basata sulla misura dell'attività alfa totale e beta totale

Il livello di screening per l'attività alfa totale è fissato a 0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attività beta totale è fissato a 0,5 Bq/l.

Se le concentrazioni di attività alfa totale e beta totale risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5 Bq/l, la DI risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In tali casi va accertato se l'entità della presenza di tali specifici radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a tale scopo, è utile determinare preventivamente l'attività beta residua.

Nel caso in cui la concentrazione di attività alfa totale superi 0,1 Bq/l o la concentrazione di attività beta totale superi 0,5 Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività. Nel caso in cui la concentrazione di attività beta totale sia superiore a 0,5 Bq/l è utile determinare preventivamente la concentrazione di attività beta residua.

b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di singoli radionuclidi

I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattività.

2. Calcolo della dose indicativa (DI)

La DI è calcolata a partire dalle concentrazioni di attività dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti più recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.

In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di attività a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv all'anno (tabella 1). La DI è quindi determinata dalla seguente formula:

⁽¹⁾ Se del caso, la concentrazione di attività beta *totale* può essere sostituita con la concentrazione di attività beta *residua*, ottenuta sottraendo alla concentrazione di attività beta totale la concentrazione di attività del K-40.



$$DI = \sum_{i=1}^n \frac{C_i(mis.)}{C_i(der.)} \times 0,1$$

dove:

n = numero di radionuclidi che contribuiscono alla DI ;

$C_i(mis.)$ = concentrazione misurata del radionuclide i -esimo;

$C_i(der.)$ = concentrazione derivata del radionuclide i -esimo.

La DI risulta inferiore o uguale al valore di parametro di 0,1 mSv se risulta soddisfatta la seguente condizione:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i(mis.)}{C_i(der.)} \leq 1$$

dove:

n = numero di radionuclidi che contribuiscono alla DI ;

$C_i(mis.)$ = concentrazione misurata del radionuclide i -esimo;

$C_i(der.)$ = concentrazione derivata del radionuclide i -esimo.

Tabella 1

Concentrazioni di attività derivate relative alla radioattività nelle acque destinate al consumo umano ⁽¹⁾

<i>Origine</i>	<i>Radionuclide</i>	<i>Tipo di decadimento</i>	<i>Concentrazione derivata</i>
Naturale	U-238 ⁽²⁾	Alfa	3,0 Bq/l
	U-234 ⁽²⁾	Alfa	2,8 Bq/l
	Ra-226	Alfa	0,5 Bq/l
	Ra-228	Beta	0,2 Bq/l
	Pb-210	Beta	0,2 Bq/l
	Po-210	Alfa	0,1 Bq/l
Artificiale	C-14	Beta	240 Bq/l
	Sr-90	Beta	4,9 Bq/l
	Pu-239/Pu-240	Alfa	0,6 Bq/l
	Am-241	Alfa	0,7 Bq/l
	Co-60	Beta	40 Bq/l
	Cs-134	Beta	7,2 Bq/l
	Cs-137	Beta	11 Bq/l
	I-131	Beta	6,2 Bq/l

⁽¹⁾ La tabella comprende i valori dei radionuclidi naturali e artificiali più comuni; si tratta di valori calcolati per una dose di 0,1 mSv e un'ingestione annua di 730 litri, utilizzando i coefficienti di dose stabiliti nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom; le concentrazioni derivate per altri radionuclidi possono essere calcolate sulla stessa base.

⁽²⁾ La tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell'uranio e non alla sua tossicità chimica, più elevata di quella radiologica.



3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi

Per i seguenti parametri e radionuclidi, il metodo di analisi utilizzato deve, come minimo, essere in grado di misurare le concentrazioni di attività con un limite di rivelazione specificato di seguito:

Tabella 2
Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri

<i>Parametri e radionuclidi</i>	<i>Limite di rivelazione (Nota 1 e 2)</i>	<i>Note</i>
Trizio	10 Bq/l	Nota 3
Radon	10 Bq/l	Nota 3
Concentrazione di attività alfa totale	0,04 Bq/l	Nota 4
Concentrazione di attività beta totale	0,2 Bq/l	Nota 4
U-238	0,02 Bq/l	
U-234	0,02 Bq/l	
Ra-226	0,04 Bq/l	
Ra-228	0,02 Bq/l	Nota 5
Pb-210	0,02 Bq/l	
Po-210	0,01 Bq/l	
C-14	20 Bq/l	
Sr-90	0,4 Bq/l	
Pu-239/Pu-240	0,04 Bq/l	
Am-241	0,06 Bq/l	
Co-60	0,5 Bq/l	
Cs-134	0,5 Bq/l	
Cs-137	0,5 Bq/l	
I-131	0,5 Bq/l	

Nota 1: il limite di rivelazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e riportate come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente alla guida ISO per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.

Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon è pari al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).

Nota 4: il limite di rivelazione delle attività alfa totale e dell'attività beta totale è pari al 40% dei valori di screening 0,1 Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.

Nota 5: questo limite di rivelazione si applica esclusivamente allo *screening* iniziale per la DI di una nuova fonte di acqua; se dalle verifiche iniziali emerge che non è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione può essere aumentato a 0,08 Bq/l per le misurazioni specifiche di routine del Ra-228 finché non sia necessario ripetere il controllo.

